Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

LA GESTIONE INFORMATICA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO ED I REQUISITI TECNICI PER SALVAGUARDARE LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

A cura dell'ing. Giovanni Maione

Il Dlgs 152/06 ha innovato la disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti instaurando, di fatto, un regime di particolare favore nel caso in cui tale documento sia gestito con l'ausilio di strumenti informatici. L'art. 190, comma 6, stabilisce che *"I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA"*.
Le semplificazioni conseguenti a questa disposizione normativa sono:

- Il registro non è più soggetto a vidimazione da parte dell'Ufficio del Registro[1];
- la numerazione viene apposta dall'impresa[2];
- la numerazione delle pagine deve essere preceduta dall'anno di riferimento e deve ripartire dal numero 1 all'inizio di ogni anno[3];
- la stampa deve essere fatta su richiesta degli organi di controllo[4];
- devono essere comunque rispettati i tempi stabiliti dall'art. 189, comma 1, del Dlgs 152/06 per l'immissione dei dati nell'elaboratore[5].

Inoltre il comma 6 del cennato articolo stabilisce che *"Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata"* superando, dunque, le previsioni del precedente regime che imponevano l'obbligo di utilizzare carta a modulo continuo[6].
I motivi che spingono verso la gestione elettronica dei flussi documentali sono pienamente condivisibili ed hanno lo scopo di migliorare l'efficienza interna delle aziende, razionalizzare l'archiviazione dei documenti e migliorare la trasparenza nel rapporto con le amministrazioni e gli organi di controllo.

---

[1] Legge 383/2001, art. 8, comma 2.
[2] Cfr. circ. dell'Agenzia delle entrate n° 92 del 22 ottobre 2001, art. 2 che supera, di fatto, quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del DM 148/98: *"Il registro di carico e scarico e' composto da fogli numerati […] dall'ufficio del registro"*.
[3] Cfr. circ. del Ministero Industria, Commercio e Artigianato n° 3407/C del 9 gennaio 1997.
[4] Cfr. circ. dell'Agenzia delle entrate n° 59 del 18 giugno 2001, in coerenza con il disposto dell' art. 190, comma 5, del Dlgs 152/06. L'art. 1, comma 3, del DM 148/98 stabiliva che *"La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori[…] e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo."*
[5] Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n° 207/E del 16 novembre 2000
[6] DM 148/98, art. 1, comma 3.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Dietro queste lodevoli finalità, tuttavia, non v'è chi non intraveda la possibilità, per soggetti dediti ad attività illecite di gestione dei rifiuti, di aggirare la normativa con minori rischi rispetto al previgente regime. L'attuale disciplina, a parere dello scrivente, minaccia di compromettere seriamente il principio che è alla base del registro di carico e scarico e cioè permettere la tracciabilità, l'identificazione e il controllo del ciclo di vita dei rifiuti. Infatti, in mancanza di specifici requisiti richiesti agli applicativi informatici utilizzati per la gestione delle scritture ambientali, esiste il rischio concreto di agevolare condotte non conformi alla legge quali, a titolo di esempio:

- Mancato rispetto delle cadenze previste per le annotazioni;
- correzioni vietate (cambi dei CER, delle quantità, delle destinazioni,...);
- aggiustamenti successivi delle partite di carico;
- ristampa e sostituzione di pagine del registro;
- tenuta di doppie contabilità mediante artifici tipo "registri di prova".

Tuttavia una più approfondita analisi svela l'esistenza di strumenti per un efficace controllo. Il registro, quando tenuto per via informatica, rappresenta, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del DPR 445/2000[7], un *"documento informatico"* ovvero *"la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"*. La sua gestione, a mente dell'art.1, comma 1, lett. q), si configura come una *"gestione dei documenti"* ossia *"l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa e' effettuata mediante sistemi informativi automatizzati"*. Il successivo art. 2, sancisce l'applicabilità del capo II di detto decreto alla *"produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione"*[8].

Quadro normativo

Oltre al cennato decreto, le principali norme che regolano il protocollo informatico, limitatamente alla cosiddetta *"funzionalità minima"*[9], sono:

- Il DPCM del 31 ottobre 2000 recante regole tecniche per il protocollo informatico;
- la Circolare AIPA[10] n° 31 del 21 giugno 2001 sui requisiti minimi di sicurezza dei sistemi operativi disponibili commercialmente.

[7] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
[8] Il registro di carico e scarico costituisce la base dati per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti (MUD) da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti (vedi art. 190, comma 1, Dlgs 152/06).
[9] Il concetto di ***"funzionalità minima"*** è chiarito dall'art. 56 del DPR 445/2000 al quale si rimanda per approfondimenti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Requisiti tecnici dei protocolli informatici

Come evidenziato in precedenza, il registro di carico e scarico dei rifiuti[11], se gestito elettronicamente, rappresenta un sistema di protocollo informatico che realizza le seguenti funzionalità:

- Registrazione in un archivio informatico delle informazioni riguardanti un documento (formulario di identificazione)[12]: tipologia dell'operazione, data di effettuazione dell'operazione, numero del formulario e data di emissione, riferimento alle operazioni di carico, codice CER, descrizione del rifiuto, stato fisico, classi di pericolo, destinazione, quantità, luogo di produzione, dati dell'eventuale intermediario, annotazioni; a seconda dell'operazione registrata, alcuni dei suddetti dati possono non essere riportati;
- segnatura sul documento delle informazioni riguardanti il documento stesso: numero di registrazione[13];

Il sistema di protocollo informatico, in quanto tale, deve ottemperare a specifiche indicazioni, riportate nel DPR 445/2000 e nella disciplina applicativa. La normativa tecnica impone standard progettuali molto dettagliati al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la certezza del diritto. Esistono requisiti tecnici, direttamente derivati dal quadro normativo, ai quali gli strumenti informatici, adoperati per la tenuta del registro, devono uniformarsi[14]. In questa sede analizzeremo alcuni dei requisiti imposti dalla norma ed applicabili alla fattispecie, evidenziando le ricadute positive in materia di prevenzione degli illeciti ambientali.

---

[10] Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione istituita con il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, ha l'obiettivo primario di dare supporto alla pubblica amministrazione nell'utilizzo efficace dell'informatica per migliorare la qualità dei servizi e contenere i costi dell'azione amministrativa. Successivamente è confluita, insieme al Centro tecnico per la R.U.P.A in un unico organismo: il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) che opera presso la Presidenza del Consiglio per l'attuazione delle politiche del Ministro per le riforme e le innovazioni nella PA.

[11] Nella presente trattazione faremo riferimento al modello di registro di carico e scarico di cui all'all. A del DM 148/98. Analoghe considerazioni valgono per il modello di cui all'all. B del decreto, utilizzato dai commercianti ed intermediari senza detenzione.

[12] Per completezza espositiva è opportuno precisare che le annotazioni sul registro di carico e scarico descrivono operazioni di carico (produzione di un rifiuto oppure presa in carico da terzi) o scarico (conferimento a trasportatori, recuperatori o smaltitori) e che la presa in carico per produzione non è associata ad un formulario di identificazione.

[13] DM 145/98, art. 4, comma 3.

[14] Per maggiori approfondimenti vedi *"Linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi"* – AIPA e *"Supporto alla verifica e alla valutazione dei sistemi di protocollo informatico e di gestione dei flussi documentali"* – AIPA.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Requisiti di sistema

- ***"Il sistema di gestione informatica dei documenti […] deve garantire la sicurezza e l'integrità del sistema";*** (DPR 445/2000, art. 52, comma 1, lett. a). Il requisito è soddisfatto quando il grado di protezione del sistema impedisca accessi non autorizzati e manomissione dei dati.

- ***"Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui viene realizzato il sistema di protocollo informatico, deve assicurare:***

a) l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;

b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;

c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;

d) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantirne la identificazione" (DPCM 31/10/2000, art. 7, comma 1)[15]

- ***"Il fornitore del sistema di protocollo informatico dovrà esplicitamente dichiarare soddisfatti i requisiti minimi di sicurezza anche per quanto attiene alla configurazione del sistema operativo per la specifica applicazione"*** (Circ. AIPA n° 31 del 21 giugno 2001).

Registrazione del protocollo

- ***"Il sistema di protocollo informatico deve consentire il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore"***. (DPCM 31/10/2000, art. 7, comma 3). In particolare deve essere possibile risalire all'autore della modifica, alla data ed all'ora.

[15] *"la lista dei sistemi operativi disponibili commercialmente che soddisfano i requisiti minimi di sicurezza è costituita da quelli conformi almeno alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TCSEC e loro successive evoluzioni. La conformità deve essere attestata dal fornitore del sistema operativo"* (Circ. AIPA n° 31 del 21 giugno 2001).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

- **Le registrazioni di tracciamento *"devono essere protette da modifiche non autorizzate"***. (DPCM 31/10/2000, art. 7, comma 4). Naturalmente deve essere impedita l'alterazione dei dati relativi alle operazioni di modifica.

- ***"Il sistema di gestione informatica dei documenti […] deve garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita".*** (DPR 445/2000, art. 52, comma 1, lett. b). Il sistema deve assicurare la correttezza formale e sostanziale delle registrazioni, in conformità alla legge.

- **Il numero di protocollo del documento deve essere *"generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile"*** (DPR 445/2000, art. 53, comma 1, lett. a). Nella fattispecie il sistema deve generare automaticamente i numeri di riga delle registrazioni di carico e scarico ed i numeri di pagina del registro[16], che devono essere rigorosamente progressivi. Tali dati, per ovvi motivi, non devono essere modificabili. Quest'esigenza è particolarmente sentita dal momento che la legge consente la stampa del registro su fogli non a modulo continuo. In sede di controllo vanno effettuati test per verificare l'assenza di salti nella numerazione generata dal sistema nonché l'immodificabilità dei numeri di protocollo.

- ***"Il numero di protocollo e' progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione e' rinnovata ogni anno solare"*** (DPR 445/2000, art. 57, comma 1). Tale disposizione si raccorda con le prescritte modalità di tenuta dei registri IVA.

[16] La circ. dell'Agenzia delle entrate n° 92 del 22 ottobre 2001, all'art. 2 stabilisce che *"non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzare la stessa"*. Conseguentemente la numerazione delle pagine può essere apposta in automatico dall'applicativo in fase di stampa.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

- **La data di registrazione di protocollo deve essere assegnata *"automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile"*** (DPR 445/2000, art. 53, comma 1, lett. b). Il soddisfacimento di questo requisito è fondamentale e garantisce la verifica dei termini previsti dalla legge per l'immissione dei dati. In tal modo si impedisce all'utente di retrodatare movimenti di rifiuti effettuati o registrati in momenti successivi. Anche in questo caso sarebbe auspicabile, in sede di accertamento, la verifica da parte degli organi di controllo dell'impossibilità di modificare manualmente la data della registrazione sia prima che dopo l'operazione.

- **L'oggetto del documento deve essere *"registrato in forma non modificabile"*** (DPR 445/2000, art. 53, comma 1, lett. d). Una volta che sia stato assegnato il numero di registrazione non è più possibile modificare i dati associati alla stessa (quantità, CER, destinazione, ecc.). E' un requisito fondamentale per garantire la certezza del diritto. Può essere agevolmente riscontrato in fase di accertamento (ad es. mediante simulazione).

- ***"L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo e' effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati"*** (DPR 445/2000, art. 53, comma 3). Requisito primario. Serve ad evitare l'aggiramento della legge attraverso l'inserimento di registrazioni "sospese" che siano in disponibilità per aggiustamenti successivi. In nessun modo il sistema deve consentire di interrompere artatamente la procedura di registrazione dei movimenti di rifiuti.

Annullamento delle registrazioni

- ***Le informazioni non modificabili […] sono annullabili"*** **con apposita procedura** (DPR 445/2000, art. 54, comma 1).

- ***"Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati"*** (DPR 445/2000, art. 54, comma 1). Le informazioni originali, ancorché annullate, devono rimanere permanentemente memorizzate nella base dati, a garanzia della trasparenza nei confronti degli organi di controllo.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

- ***"La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione"*** (DPR 445/2000, art. 54, comma 2). Oltre ad essere accessibili, le registrazioni annullate devono essere chiaramente identificate con opportune segnature.

Segnatura di protocollo

- ***"La segnatura di protocollo e' l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso"***. Nel caso di specie per segnatura di protocollo si intende l'apposizione manuale del numero di registro sulla copia del formulario. Non deve essere possibile una successiva rimozione o modifica della segnatura. Discende dal requisito sull'immodificabilità del numero di registrazione[17].

- **La segnatura di protocollo *"consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:***

a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4".

Le prescrizioni di quest'articolo non sembrano integralmente applicabili. La disciplina vigente[18] prevede che la segnatura sia apposta riportando solo il numero di registrazione il quale, tuttavia, *"consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile"*, per cui, in definitiva, non viene tradita la ratio del disposto. Inoltre la data di protocollo coincide con la data di presa in carico o scarico del rifiuto, la quale è apposta dal destinatario alla casella 11 del modello conforme del formulario di identificazione. Dunque anche in questo

[17] Relativamente alla registrazione dei carichi per produzione non è possibile effettuare una segnatura di protocollo(cfr nota n°12).
18 Il DM 145/98, art. 4, comma 3, stabilisce che *"gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi"*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

caso vi è corrispondenza univoca. Tuttavia non è soddisfatto il successivo ulteriore requisito della contemporaneità, poiché la legge consente di effettuare la registrazione in un momento successivo.

- ***"L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo"*** (DPR 445/2000, art. 55, comma 2). Dal punto di vista pratico può risultare complicato garantire la contemporaneità delle due operazioni per i soggetti che non provvedano alla stampa giornaliera del registro.

Registro di protocollo

- ***"Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno"*** (DPR 445/2000, art. 53, comma 2). Si raccorda con le richiamate previsioni di legge sia in materia di registri IVA, sia in materia di registro di carico e scarico, laddove è prescritto che il registro sia stampato su richiesta degli organi di controllo.

Registro d'emergenza

- ***"Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema"*** (DPR 445/2000, art. 63, comma 5). Devono essere previste procedure alternative che permettano la registrazione dei movimenti di carico e scarico nel caso in cui lo strumento informatico sia indisponibile.

- ***"Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario"*** (DPR 445/2000, art. 63, comma 5). Per garantire il requisito della progressività dei numeri di registrazione, in fase di ripristino dei dati il sistema deve protocollare i movimenti recuperati ricominciando dal primo numero utile della sequenza originaria.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

- **Il sistema informatico *"provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza"*** (DPR 445/2000, art. 63, comma 5). La correlazione tra numero attribuito in emergenza e numero di registrazione ordinario deve permanere nella base dati ed essere disponibile per la consultazione.

Backup dei dati

- ***"Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro informatico di protocollo, almeno al termine della giornata lavorativa, deve essere riversato su supporti informatici non riscrivibili"*** (DPCM 31/10/2000, art. 7, comma 5). Concorre con il requisito previsto dall' art. 52, comma 1, lett. a), del DPR 445/2000, in tema di integrità del sistema.

- ***"il contenuto del registro informatico di protocollo […] deve essere conservato da soggetto diverso dal responsabile del servizio"*** (DPCM 31/10/2000, art. 7, comma 5). In questo caso l'obbligo di conservazione è di cinque anni, giusta la previsione dell'art. 190, comma 3, del Dlgs 152/06. Nel caso dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, il citato decreto prevede la conservazione a tempo indeterminato e la consegna, al termine dell'attività, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Si ritiene che tale obbligo sia correttamente adempiuto mediante la consegna dei supporti cartacei.

Ulteriori requisiti

I registri di carico e scarico, come già ricordato, vanno *"gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA"*. Orbene, la conservazione sostitutiva delle scritture contabili con modalità informatiche è regolata dal Decreto del Ministro dell'Economia e le Finanze del 23 gennaio 2004. Si ritengono dunque applicabili le disposizioni impartite dall'art. 3 dove si prevede che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari:

- ***"hanno la forma di documenti statici non modificabili"***. Requisito primario. Impedisce correzioni postume, effettuate al di fuori dei confini dell'applicativo per la gestione dei dati, con l'ausilio di editor di testo. Il formato pdf/A[19] ed alcuni formati grafici garantiscono queste caratteristiche.

[19] Il formato PDF/Archive (PDF/A) della multinazionale Adobe Systems Incorporated, offre un meccanismo per rappresentare i documenti elettronici in modo da preservarne l'apparenza nel tempo, indipendentemente dagli strumenti e i sistemi utilizzati per creare, archiviare e visualizzare i files.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

- ***"sono emessi al fine di garantire l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità con l'apposizione del riferimento temporale[20] e della sottoscrizione elettronica[21]"***. Diversamente il documento potrebbe essere modificato nei suoi contenuti.

- ***"sono esibiti secondo le modalità di cui all'art. 6" ai sensi del quale il documento "è reso leggibile e a richiesta disponibile su supporto cartaceo e informatico, nonché esibito per via telematica[22]"***. Viene ribadito l'obbligo di stampa su richiesta. Non solo. Il documento deve anche essere reso disponibile su supporto informatico. Dunque gli organi di controllo hanno la facoltà di richiedere la copia dei dati su supporti magnetici o memorie di massa (CD, DVD, flash memory, ecc.).

- ***I documenti informatici "sono memorizzati su un qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo"***.

[20] Il ***"riferimento temporale"*** previsto dalla Deliberazione CNIPA n° 11/2004 è considerato come l'*"informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici"* che sono stati sottoposti al processo di conservazione, che attesta la corretta conclusione di tale processo. Contrariamente alla marca temporale, il riferimento temporale è opponibile a terzi a discrezione del giudice. Per la sincronizzazione dei sistemi di apposizione del riferimento temporale si può ricorrere a speciali software che via internet permettono di sincronizzare in continuo l'orologio del sistema con i NPT server web in grado di certificare la data e l'ora con precisione inferiore al secondo. In ambito nazionale, l'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris (all'indirizzo www.ien.it) fornisce un servizio di sincronizzazione per sistemi informatici collegati alla rete Internet basato su due server NPT, utilizzando quei software, come ad esempio ntpd, che mantengono permanentemente sincronizzato l'orologio di sistema a quello di riferimento.

[21] La Direttiva europea 1999/93/CE, definisce la ***"firma elettronica"***, come *"dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzati come metodo di autenticazione"*. Essa consta di un sistema di autenticazione di documenti informatici basato sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche (chiave privata e chiave pubblica), a cui è stato riconosciuto dal DPR n. 445 del 2000 identico valore giuridico della firma autografa per i documenti cartacei.

[22] Non si ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 6, comma 2, relativo all'esibizione delle scritture: *"Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali"*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Successivamente alla formazione ed alla memorizzazione sul supporto, il registro IVA deve essere sottoposto al processo di conservazione, consistente nell'applicazione della marca temporale[23] e della firma digitale del responsabile della conservazione sull'intero file, ovvero su una evidenza informatica contenente l'impronta[24]. I tempi da osservare per i registri IVA sono i seguenti:

- Formazione ogni 30/90 giorni come documento informatico (al termine della liquidazione Iva) con apposizione del riferimento temporale e della firma digitale qualificata;
- produzione annuale, entro il mese di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni IVA, di un evidenza informatica contenente le 12/4 impronte dei periodi con apposizione della marcatura temporale e della firma digitale qualificata del responsabile della conservazione.

Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione Iva, l'evidenza deve essere trasmessa alla competente agenzia delle entrate, la quale produrrà successivamente la ricevuta della comunicazione effettuata ed il relativo numero di protocollo. Ai competenti uffici verrà trasmessa un'unica impronta, all'interno della quale siano presenti tutte quelle precedentemente create. Gli organi di controllo, in sede di verifica successiva al deposito dell'impronta definitiva, possono richiedere al responsabile della conservazione di ripetere il procedimento di creazione: la coincidenza delle due impronte garantisce che i dati contabili non hanno subito modifiche.

Nell'applicare la normativa sui registri IVA ai registri di carico e scarico dei rifiuti è opportuno ed utile sviluppare alcune considerazioni. Il registro di carico e scarico è legato al MUD da un rapporto di causa-effetto. Infatti, come indicato all'art. 190, comma 1, del Dlgs 152/06, sul registro devono essere annotate *"le informazioni qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto"* e nell'individuare i soggetti obbligati, il cennato articolo, opera di rinvio all'art. 189 sul Catasto dei rifiuti. Tale legame di interdipendenza è analogo a quello che sussiste tra il registro IVA e la dichiarazione annuale dell'IVA.

[23] **Marca temporale**. Informazione contenente la data e l'ora che se apposto ad un documento informatico lo rende opponibile a terzi. L'apposizione della marca temporale ad un documento informatico, avviene generando l'impronta di hash del file, successivamente l'impronta viene inviata a una TSA (Time Stamp Authority, reperibili all'indirizzo www.cnipa.it) la quale provvede ad apporre la data e l'ora esatta di marcatura e la propria firma digitale. Contrariamente a quanto avviene con il riferimento temporale, un certificato di marcatura temporale può essere rilasciato solo da un Ente Certificatore Accreditato.

[24] L'**"impronta"** informatica è una sequenza di simboli binari, di lunghezza fissa pari a 160 bit, che identifica in modo univoco il documento e ne assicura la riconoscibilità senza che dalla stessa sequenza si riesca a rideterminare il documento originario. *"La generazione dell'impronta si effettua impiegando la funzione di hash, definita nella norma ISO/IEC 10118-3:1998, Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1"*. (DPCM 31/10/2000, art. 17, comma 2)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Per analogia ne discende, considerate le scadenze imposte dalla normativa sui rifiuti, che l'obbligo incombente sui soggetti che gestiscono elettronicamente il registro di carico e scarico sia la produzione annuale, entro i termini previsti per la presentazione del MUD, di un evidenza informatica del registro, alla quale apporre la marca temporale e la firma digitale del responsabile per la conservazione[25].

Conclusioni

La gestione del registro di carico e scarico in forma digitale comporta innumerevoli vantaggi quando sia realizzata in conformità alla legge, ricorrendo preferibilmente a software collaudati e certificati dal produttore. Le opportunità ad essa connesse riguardano il controllo interno aziendale, una maggiore tracciabilità e documentabilità delle attività, una maggiore sicurezza e integrità dei dati. A differenza dei documenti cartacei, i documenti conservati in modalità digitale non possono essere successivamente sostituiti, modificati o riadattati. Essa, infine, non presenta rilevanti rischi di obsolescenza tecnologica considerati i tempi di archiviazione richiesti dalla legge (cinque anni). Per converso l'utilizzo improprio di applicativi informatici "fai da te" o, peggio, realizzati o modificati col preciso scopo di eludere la normativa sulla tracciabilità dei rifiuti facilita enormemente il lavoro di soggetti dediti ad attività criminali in campo ambientale. La commercializzazione di applicativi informatici per la gestione delle scritture ambientali, attesa la rilevanza giuridica dei documenti in oggetto, dovrebbe essere subordinata a rigorosi controlli di conformità ai requisiti di legge.

Non solo. Il tema del trattamento elettronico dei dati offre lo spunto per riflessioni di più ampio respiro riguardo la cosiddetta "*interoperabilità*"[26]. In un'ottica di e-governement, tesa a migliorare la trasparenza degli atti amministrativi, sarebbe auspicabile lo sviluppo di standard comuni, conformi a specifici requisiti di interconnessione[27], per le comunicazioni tra le imprese e le Camere di Commercio[28].

[25] Il D.P.C.M del 24 dicembre 2002 ha introdotto, in caso di compilazione informatica della comunicazione rifiuti, la **possibilità** di invio telematico del MUD utilizzando il certificato di firma digitale, in alternativa alla tradizionale modalità di invio dei dischetti tramite posta o tramite consegna diretta alla Camera di Commercio.

[26] La circolare AIPA n°28 del 7 maggio 2001 definisce l'interoperabilità dei sistemi di protocollo come *"il trattamento automatico, da parte di un sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare le attività ed i processi amministrativi conseguenti"*.

[27] Cfr. circ. AIPA n°28 del 7 maggio 2001 *"Standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati"*.

[28] Esistono, già oggi, applicativi che effettuano l'estrazione dei dati e l'interfacciamento con il software sviluppato da Unioncamere per consentire la compilazione e la presentazione del MUD (Ecocerved).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

La realizzazione di una piattaforma comune, per l'invio e la ricezione di documenti firmati e protocollati elettronicamente, contribuirebbe a blindare il requisito della tracciabilità dei rifiuti oltre a costituire una garanzia di chiusura dell'intero sistema.

Giovanni Maione

Pubblicato il 16 ottobre 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248